



# COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

## Imposta Unica Comunale (IUC) Componente I.M.U. ANNO 2018

La base imponibile viene calcolata applicando alle rendite catastali risultanti in catasto, e rivalutate del 5%, i nuovi moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.L. 201/11.

Il Comune di Villaga con deliberazione di C.C. nr. 04 del 21.02.2018 ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2018.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1- A/8 –A/9	4 PER MILLE
ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI	7,6 PER MILLE
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI	8,6 PER MILLE
DETRAZIONE per abitazione principale	€ 200,00=

### **ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE**

1. Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e/o detrazioni, si intende l'unica unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Le agevolazioni sopradescritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

3. Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. Si intende per pertinenza il garage o il box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie **C2, C6 e C7 ed esclusivamente una sola per categoria.** Le pertinenze eccedenti (oltre una per categoria) si considerano altri fabbricati e devono pagare l'IMU applicando l'aliquota del 7,6 per mille.

**La legge di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione totale dell'IMU 2014 alle abitazioni principali e sue pertinenze per tutte le altre categorie (diverse dalle A/1, A/8 e A/9 – ville, palazzi e castelli) e per i fabbricati strumentali all'attività agricola.**

**I fabbricati rurali dovranno invece versare la TASI (tassa sui servizi indivisibili).**

**La Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.**

**Tale agevolazione non spetta alle abitazioni di categoria A/1 A/8 e A/9.**

### **AREE EDIFICABILI**

Per le aree edificabili si informa che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 8 del 07.02.2018, ha stabilito i criteri di classificazione delle aree edificabili presenti nel territorio comunale e i valori di riferimento valevoli per l'anno 2018 ai fini della nuova imposta IUC come descritti nel

prospetto che segue, valori che utilizza il Funzionario Responsabile del tributo come base per i controlli e gli accertamenti della componente I.M.U. ai fini del recupero dell'evasione del tributo:

DESTINAZIONE URBANISTICA	AREA LOTTIZZATA	AREA DA LOTTIZZARE
A	50/MQ	25/MQ
C1	60/MQ	25/MQ
C2	60/MQ	25/MQ
D1	52/MQ	25/MQ
D2	52/MQ	25/MQ
D3	52/MQ	25/MQ
D5	58/MQ	30/MQ

## TERRENI AGRICOLI

A decorrere dall'anno 2016 c'è una sostanziale modifica alla tassazione IMU dei terreni agricoli in quanto l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

**Dal 2016 pertanto l'IMU sui terreni agricoli non è dovuta in quanto il Comune di Villaga rientra tra i Comuni esenti e individuati dalla Circolare 9/93 (Comuni montani e/o collinari).**

## VERSAMENTI

1) per il versamento 1<sup>a</sup> rata

2) per il versamento 2<sup>a</sup> rata

tramite: modello F24 – codice catastale L952

Il versamento minimo annuale è di € 12,00=.

**entro il 16 GIUGNO 2018**

**entro il 17 DICEMBRE 2018**

## **T.A.S.I. ANNO 2018**

**(Tassa sui Servizi Indivisibili)**

La TASI è il nuovo tributo diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile.

Il tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'imposta municipale propria IMU (rendite catastali risultanti in catasto, e rivalutate del 5%, per i nuovi moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.L. 201/11).

**Presupposto impositivo:** il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli

**Soggetto passivo:** chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 05 del 21.02.2018, ha stabilito le seguenti tariffe della TASI per il 2018:

1. aliquota del 2,00 per mille SOLO per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
2. aliquota dello 0 per gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale
3. aliquota dello 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
4. aliquota 0 per le aree fabbricabili

**La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto l'esenzione dalla TASI a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;**

**Anche per l'anno 2017 rimangono assoggettati al pagamento della TASI esclusivamente le abitazioni principali di categoria A1, A/8 e A/9 8 (abitazioni di lusso) e loro pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 e i fabbricati rurali.**

**Per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili la TASI anche per l'anno 2017 non è dovuta.**

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il contribuente provvederà al calcolo del tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24.

- versamento 1<sup>a</sup> rata
- versamento 2<sup>a</sup> rata

**entro il 16 GIUGNO 2018**

**entro il 17 DICEMBRE 2018**

Codici tributo: 3958 (TASI abitazione principale + pertinenze)  
3959 (TASI fabbricati rurali ad uso strumentale)

#### **DICHIARAZIONI IUC**

La Dichiarazione IUC relativamente alle componenti IMU e TASI va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e/o tassa.

#### **SERVIZIO PER I CITTADINI**

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Villaga è inserito un link "Calcoli IMU + TASI + F24" attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell'IMU e della TASI dovute per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento della IMU e della TASI nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

DAL LUNEDI' AL VENERDI': DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

Telefono 0444/886037 – fax 886760 e.mail ragioneria@comunevillaga.vi.it